REPUBBLICA ITALIANA **SENT. N. 234/26**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

Composta dai seguenti magistrati:

Bruno Tridico - Presidente

Stefano Grossi - Giudice

Gianpiero Madeo - Giudice (relatore)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **21317** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo della Corte dei conti, PEC: abruzzo.procura@corteconticert.it

attore

nei confronti di

1. **MARCHETTI Fabrizio** (c.f. MRCFRZ6 8D0 4A48 5R), nato ad Atessa (CH) il 4 aprile 1968, rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Andreoni (NDRPPL66L16F205U) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto in Vasto, Via Maddalena n. 71/A, pec pierpaolo.andreoni@pec.ordineavvocativasto.it, nella sua funzione di Presidente del Consorzio di Bonifica SUD di Vasto;

2. **ANNIBALI Sandro** (c.f. NNBSDR61H05Z614P), nato in Venezuela il 5 giugno 1961, rappresentato e difeso dall' avv.

Andrea Tatafiore (C.F. TTFNDR77C11A345H) e domiciliato presso lo studio dello stesso, pec tatafiore@legalmail.it, sede de L'Aquila, viale della Croce Rossa n. 153, nella sua funzione di Commissario del Consorzio di Bonifica SUD di Vasto;

convenuti

- esaminati gli atti e i documenti di causa;
- uditi nella pubblica udienza del 26 maggio e del 20 ottobre 2026 il S.P.G. Maria Ciani per la Procura, l'Avv. Pierpaolo Andreoni per il convenuto Marchetti e l'Avv. Andrea Tatafiore per il convenuto Annibali.

FATTO

La Procura con atto di citazione ritualmente depositato contesta due ipotesi di danno erariale a carico del Consorzio di Bonifica Sud di Vasto: la prima connessa alle spese effettuate e rimborsate a carico del capitolo delle spese di rappresentanza del Consorzio e la seconda riguardante le somme spese per l'affidamento alla ditta Boviar Spa tramite un artificioso frazionamento temporale della convenzione per la lettura della strumentazione di monitoraggio della Diga di Chiauci sul fiume Trigno.

Nello specifico rappresenta la Procura che Marchetti Fabrizio, in qualità di Presidente del Consorzio avrebbe intenzionalmente chiesto e ottenuto negli anni 2010, 2011 e 2012 il rimborso per spese complessivamente pari ad € 7.748,69 apparentemente afferenti ad attività istituzionali, ma in realtà prive di tale

carattere. In concreto, lo stesso avrebbe ottenuto il rimborso di costi sostenuti per pasti e acquisto di miele da regalare sulla base di documentazione, in alcuni casi anche incompleta, ma, comunque, priva di un qualunque elemento che consentisse di provarne l'inerenza allo svolgimento di attività istituzionale, determinando così un danno erariale per il Consorzio pari alle somme indebitamente percepite.

Ad avviso della Procura la non spettanza dei rimborsi in questione sarebbe confermata dalla giurisprudenza contabile e nello specifico dalla sentenza 178/2023 della Sez. II Centrale d'Appello, secondo cui le spese di rappresentanza devono avere come finalità quella di mantenere o accrescere il prestigio dell'amministrazione comunale, e non quella di ottenere la benevolenza personale di un amministratore. Pertanto, potrebbero rientrare in tali tipologie di spese, omaggi e regalie in occasione di manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo, ma non, come nel caso di specie, spese senza alcun supporto documentale sulla finalità dell'acquisto effettuato.

Ulteriormente evidenzia la Procura che l'intenzionalità della condotta dannosa del Marchetti sarebbe provata dalla circostanza che non sussisteva un regolamento del Consorzio che disciplinasse i rimborsi del Presidente e degli altri dipendenti come confermato dalle dichiarazioni dell'addetta al servizio economato, all'epoca dei fatti, che, sentita dai militari della Guardia di Finanza, ha dichiarato che provvedeva a pagare

le spese urgenti a qualsiasi dipendente, dietro produzione delle "pezze di appoggio" senza effettuare in concreto un controllo di merito sulla spettanza del rimborso.

Per quanto riguarda, invece, la seconda posta di danno l'attore evidenzia che risultano in atti cinque diversi contratti ricompresi nell'arco temporale da dicembre 2012 a giugno 2015, con cui il consorzio di bonifica ha affidato alla ditta Boviar spa l'attività di lettura della strumentazione di monitoraggio della Diga di Chiauci, stipulati in violazione dell'art. 29 del D. Lgs. 163/2006. In sostanza sarebbe stato realizzato un frazionamento indebito del rapporto contrattuale, finalizzato ad evitare la procedura di affidamento prevista nell'ipotesi di superamento della soglia che impone il ricorso a procedure di evidenza pubblica, così come statuito dall'art. 54 del D. Lgs. 163/2006. Infatti, i contratti in questione sarebbero stati frazionati nel tempo e nell'importo, stipulando singole convenzioni per ogni quadrimestre di valore pari a € 39.990,00 appena sotto la soglia di € 40.000,00 con l'univoco scopo di stipularli in affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del medesimo decreto.

Tale condotta illecita sarebbe stata posta in essere dal committente-Consorzio nella persona del rappresentante legale pro-tempore che ha firmato i suddetti contratti e nello specifico dal convenuto Marchetti per quanto riguarda i primi quattro contratti relativi al periodo da dicembre 2012 al 15 novembre

2014 e del convenuto Annibali, relativamente al contratto stipulato per il periodo da marzo 2015 a giugno 2015.

Da tale condotta, ad avviso della Procura, è derivato un danno erariale, in quanto l'affidamento sarebbe avvenuto a costi esagerati con conseguente esborso superiore al ragionevole, poiché in caso di regolare affidamento ottenuto con procedure concorrenziali o comunque con valutazione congrua degli importi, si sarebbe avuto un significativo risparmio, così come si è verificato allorquando alla scadenza dell'ultimo contratto il Consorzio provvedeva ad affidare l'attività di misurazione a personale interno, con l'assistenza di una ditta esterna, al costo di € 12.928,49 per otto mesi.

La Procura ha quantificato il danno complessivo a tale titolo in € 45.000,00 pari al 25% dei costi complessivamente sostenuti, addebitandolo per € 35.000,00 a Marchetti e per € 10.000,00 a Annibali.

Espone, ancora, la Procura che tali fatti hanno dato origine a un procedimento penale definito in primo grado con sentenza n. 366/2022 del Tribunale di Vasto con pronuncia di condanna nei confronti del Marchetti per il delitto di peculato e la condanna di Annibali per reato di abuso d'ufficio, poi riformata dalla Corte d'Appello de L'Aquila, che ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti del Marchetti in quanto riqualificava il reato di peculato in truffa ai danni dello stato, dichiarandone la prescrizione e ha assolto Annibali perché il

fatto non costituisce reato per assenza dell'elemento soggettivo del dolo.

***

In data 3 maggio 2026 si è costituito ritualmente Marchetti Fabrizio a mezzo dell'avvocato Pierpaolo Andreoni, sostenendo la totale infondatezza della domanda risarcitoria della Procura. Innanzitutto, ha evidenziato che tutte le spese sostenute sarebbero state inerenti, non bastando la semplice natura di rimborso pasti e acquisto doni a determinarne l'indifferenza rispetto alle finalità istituzionali del Consorzio. Poi, ha affermato che, anche a voler ritenere alcune spese non pienamente conformi alle procedure interne, non sarebbe stata dimostrata l'esistenza di un danno erariale concreto, dal momento che nessuna circostanza dimostra che l'Ente non avrebbe comunque dovuto sostenere analoghe spese di rappresentanza o di relazioni istituzionali, in forme diverse. Ulteriormente, le difese hanno sostenuto che Marchetti non aveva il potere di autoliquidarsi i rimborsi ma che vi era, come da statuto, una procedura e una struttura che si occupava di vagliare e approvare le richieste di rimborso con conseguente deresponsabilizzazione del richiedente. Si è rappresentato, inoltre, che il convenuto, per l'intero periodo di vigenza del mandato, avrebbe sempre perseguito gli interessi del Consorzio, arrivando perfino a ridurre i propri emolumenti per alleggerire la situazione debitoria. Sarebbe, peraltro, assente l'elemento

soggettivo del dolo e della colpa grave, non essendo stato riscontrato alcun intento di appropriazione o sviamento delle risorse a fini personali ed essendo la disciplina delle spese di rappresentanza notoriamente complessa.

Con riferimento alla seconda voce di danno contestata, ovvero l'affidamento alla Boviar spa, è stato evidenziato che la ricostruzione fornita dalla Procura non avrebbe tenuto conto del contesto tecnico caratterizzato da urgenza operativa, da una crisi finanziaria dell'Ente, nonché dalla necessità di garantire la sicurezza della diga e la continuità delle attività alla quale la stessa è adibita. Tali circostanze, a dire delle difese, sarebbero state idonee a giustificare l'affidamento dell'attività in questione a soggetto esterno particolarmente competente. Si è contestato, poi, il presunto frazionamento di quello che sarebbe stato un unico rapporto contrattuale sul presupposto che ogni contratto era espressione di una gestione progressiva delle attività e di esigenze operative differenti, che non potevano essere preventivate in un unico contratto di lunga durata. Quanto alla valutazione sull'antieconomicità degli affidamenti si è sostenuto che le conclusioni della Procura sono palesemente inattendibili, in quanto basate su un confronto con modalità gestionali adottate in epoca successiva, quanto la valutazione di economicità deve essere condotta ex ante, sulla base delle informazioni disponibili al momento della decisione, e non ex post, alla luce di condizioni di mercato mutate o di offerte

sopravvenute.

Infine, si chiede di ammettere prova testimoniale sui fatti di causa, concludendo in via principale per il rigetto integrale della domanda attorea; in via subordinata per la rideterminazione, ove ritenuto sussistente un residuo profilo di responsabilità, dell'eventuale danno in misura ulteriormente ridotta; in via ulteriormente gradata, di ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria, pur non avendo argomentato sul punto.

***

In data 4 maggio 2026 si è costituito il convenuto Annibali eccependo in via preliminare la prescrizione dell'azione erariale. Nello specifico si è sostenuto che il danno sarebbe stato percepibile fin dal verificarsi dei fatti nel 2015 con conseguente ampio decorso del quinquennio al momento della notifica dell'invito a dedurre. Nel merito è stata affermata l'infondatezza dell'azione della Procura valorizzando la circostanza che l'affidamento, posto in essere dal convenuto per quattro mesi, sarebbe avvenuto dopo soli tre mesi dal suo insediamento in un contesto che ancora non conosceva e con l'urgenza e la necessità di garantire la continuità dal servizio. Infatti, alla scadenza del contratto si sarebbe subito adoperato per affidare le attività di misurazione ad un dipendente interno del Consorzio con l'assistenza di una ditta esterna ad un costo notevolmente inferiore a quello precedente con un forte

risparmio per il Consorzio. Attività che non poteva essere posta in essere prima perché al momento del suo subentro nel Consorzio non esistevano risorse formate. Tale circostanza sarebbe, dunque, idonea a far venir meno l'elemento soggettivo del dolo e della colpa grave per come risultante anche dalla sentenza di assoluzione in sede penale. Ulteriormente si è sostenuto che sarebbe erronea la tesi della Procura che vede negli affidamenti un illecito frazionamento del medesimo rapporto contrattuale, in quanto sarebbe certo che gli interventi sulla diga offerti dalla ditta oggetto d'incarico non avevano contenuto e carattere stabile e identico nel tempo per tipologia di attività e mezzi necessari. Infine, è stato evidenziato che dalla condotta del convenuto Annibali non sarebbe derivato alcun danno, in quanto dall'atto di citazione e dai contenuti degli atti del procedimento penale in fascicolo risulterebbe che all'affidamento in questione non è mai seguito il pagamento da parte del Consorzio.

***

In data 8 maggio 2026 il Consorzio di bonifica ha depositato atto di intervento ex art. 85 del c.g.c. ribadendo e supportando le medesime conclusioni esposte dalla Procura sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo dell'illecito. Come elemento ulteriore ha evidenziato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in virtù della costituzione di parte civile del Consorzio nel procedimento penale.

***

All'udienza del 26 maggio 2026 il giudizio è stato discusso, come da verbale in atti, e il Pubblico Ministero Maria Ciani si è riportata all'atto introduttivo del giudizio, chiedendo il rigetto delle eccezioni sollevate dalle parti convenute e l'accoglimento integrale della domanda. Nello specifico ha insistito in via preliminare per il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalle difese, sostenendo che la conoscenza effettiva dei fatti, rilevanti ai fini dell'azione erariale, è sopravvenuta solo con le sentenze del giudice penale. Nel merito, ha ribadito la mancanza di giustificazione delle spese di rappresentanza, prive di idonea documentazione e non riconducibili ad attività istituzionali. Quanto agli affidamenti, ha evidenziato l'assenza di adeguata motivazione e la mancanza di elementi in grado di giustificare il ricorso sistematico a contratti sottosoglia, ritenendo, pertanto, configurato un illecito frazionamento.

L'avv. Andreoni, per il convenuto Marchetti, in via preliminare ha eccepito la prescrizione dell'azione, sostenendo che la Procura era già a conoscenza dei fatti sin dal 2015. Nel merito, ha affermato che le spese contestate erano inerenti all'attività istituzionale, in quanto sostenute in occasione di incontri tecnici e relazioni funzionali alla gestione della diga. Ha specificato, poi, che i rimborsi non erano auto-liquidati, ma sottoposti a procedure interne di controllo e approvazione e che, pertanto, la condotta del Marchetti non sarebbe stata

caratterizzata né da dolo, né da colpa grave, né, tantomeno, da un danno effettivo per l'ente. Quanto agli affidamenti alla ditta Boviar Spa, ha evidenziato la necessità tecnica e operativa di garantire continuità alle attività di monitoraggio e l'assenza di un reale frazionamento, trattandosi di affidamenti progressivi legati a esigenze concrete. Ha concluso insistendo per il rigetto integrale della domanda risarcitoria.

L'avv. Tatafiore, per il convenuto Annibali, in via preliminare ha anch'egli insistito sulla prescrizione. Nel merito, ha sottolineato il ruolo limitato del proprio assistito, che avrebbe stipulato un solo contratto di breve durata. Ha evidenziato, poi, il contesto di urgenza e necessità di continuità del servizio al momento del suo insediamento, l'esistenza di indicazioni tecniche e ministeriali che orientavano le scelte gestionali e l'azione successiva volta a ridurre i costi mediante l'impiego di personale interno. Ha contestato, inoltre, la configurabilità di un frazionamento illecito e la sussistenza di un danno, evidenziando che le fatture relative agli affidamenti non risulterebbero ancora pagate. Ha richiamato, a sostegno, l'assoluzione in sede penale per difetto di dolo.

L'avv. Scarlatto, interveniente ex art. 85 Cgc per il Consorzio di Bonifica Sud-Vasto, ha dichiarato di aderire integralmente alla ricostruzione della Procura, ritenendo sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa e del danno erariale. Ha contestato l'eccezione di prescrizione e ha insistito

per la condanna dei convenuti al pagamento delle somme richieste.

In sede di replica il P.M. ha ribadito la tempestività dell'azione della Procura e rimarcato la carenza di motivazione negli affidamenti contrattuali e la mancata giustificazione delle spese di rappresentanza.

Ad esito della camera di consiglio il Collegio ha emanato l'ordinanza istruttoria n. 10/2026 con cui, al fine di acclarare l'attualità e concretezza del danno, consentirne l'esatta quantificazione e permettere la corretta individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione, ha disposto l'acquisizione di tutti i mandati di pagamento disposti dal Consorzio a favore della Ditta Boviar spa, contestati dalla Procura come fonte di danno, ma assenti nel fascicolo.

In data 25 settembre 2026 la Procura ha depositato la documentazione acquisita in esecuzione dell'ordinanza citata, producendo:

- per gli anni 2013, 2014 e 2015, i mandati quietanzati restituiti dall'Istituto Tesoriere;
- per l'anno 2012, copie dei mandati n. 122 e n. 178, nonché stampe estratte dal portale dell'Istituto Tesoriere relative ai mandati n. 284, 301, 323 e 490 corredate delle rispettive quietanze di pagamento.

In data 30 settembre il convenuto Marchetti ha depositato ulteriore memoria:

- riportandosi all'Atto di costituzione;
- eccependo l'inutilizzabilità dei documenti depositati dalla Procura in quanto non sarebbe stato rispettato il termine per il deposito della documentazione fissato nell'ordinanza;
- evidenziando che in ogni caso dalla documentazione presentata non emergerebbero elementi nuovi per superare le contestazioni già formulate dalle difese;
- ribadendo l'eccezione di prescrizione;
- rappresentando che i mandati di pagamento acquisiti e richiamati dalla Procura, fatta eccezione per il n. 178/2012 non si riferirebbero a pagamenti inerenti i contratti richiamati dalla Procura come fonte di danno erariale;

Infine, ha insistito per l'ammissione di prova testimoniale e ribadito le conclusioni già esposte nell'atto di costituzione in giudizio.

In data 2 ottobre 2026 il Consorzio di bonifica, interveniente ex art. 85 c.g.c., ha depositato memorie ribadendo, anche ad esito della ulteriore documentazione acquisita, la piena adesione alla posizione accusatoria della Procura.

Infine, in data 7 ottobre 2026 il convenuto Annibali ha depositato ulteriori memorie, evidenziando che l'acquisizione documentale ordinata dal Collegio, avrebbe dimostrato l'assenza del danno, non riferendosi, alcuno dei mandati di pagamento acquisiti, al contratto dallo stesso firmato. Per il resto richiama la memoria di costituzione precedentemente

depositata.

All'udienza del 20 ottobre 2026 le parti sostanzialmente si sono riportate ai propri scritti difensivi, ribadendo le medesime conclusioni.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'istanza istruttoria formulata dalla difesa del convenuto Marchetti, volta all'ammissione della prova testimoniale sulle circostanze esposte nella memoria difensiva, deve essere respinta, ai sensi dell'art. 96 del codice della giustizia contabile, in quanto irrilevante ai fini della decisione. In particolare, i capitoli di prova articolati dalla difesa risultano diretti, da un lato, a dimostrare, in termini generali, la correttezza dell'operato del Marchetti nell'esercizio delle funzioni di Presidente del Consorzio e, dall'altro, a evidenziare come la sua attività si sia svolta nell'ambito di un'organizzazione amministrativa caratterizzata dalla presenza di una pluralità di organi, quali il Consiglio di amministrazione, la Deputazione amministrativa, il Collegio dei revisori dei conti e il Direttore amministrativo, ciascuno titolare di specifiche attribuzioni e competenze. Tuttavia, le circostanze che la difesa intende dimostrare attraverso la prova testimoniale non appaiono pertinenti rispetto all'effettivo oggetto del giudizio, né risultano idonee ad apportare elementi conoscitivi ulteriori e significativi rispetto a

quelli già desumibili dalla documentazione acquisita agli atti. Occorre, infatti, precisare che la questione sottoposta all'esame del Collegio non riguarda una valutazione complessiva dell'attività svolta dal Marchetti durante il mandato presidenziale, né l'accertamento del suo impegno personale, della dedizione profusa nell'esercizio dell'incarico o, più in generale, della qualità dell'azione amministrativa da lui svolta. L'oggetto dell'accertamento è, piuttosto, circoscritto alla verifica delle specifiche condotte contestate dalla Procura, della loro eventuale difformità rispetto ai doveri giuridici e funzionali gravanti sul medesimo e della loro rilevanza ai fini dell'imputazione della responsabilità amministrativa dedotta in giudizio. Ne consegue che la dimostrazione di un comportamento complessivamente positivo o diligente nell'espletamento dell'incarico non è, di per sé, sufficiente a incidere sulla valutazione delle singole condotte oggetto di contestazione, né può sostituire l'accertamento puntuale degli obblighi che il convenuto era tenuto a osservare in relazione ai fatti specificamente addebitatigli. Allo stesso modo, la circostanza che l'attività del Presidente si sia inserita in un contesto organizzativo caratterizzato dalla partecipazione di diversi organi amministrativi non assume, in termini generali e astratti, efficacia automaticamente esimente, dovendo l'eventuale rilevanza di tale assetto essere valutata alla luce delle competenze concretamente attribuite ai singoli soggetti,

dei doveri gravanti sul convenuto e delle specifiche condotte contestate. Sotto tale profilo, peraltro, l'assetto organizzativo del Consorzio, la ripartizione delle competenze tra i diversi organi e le rispettive funzioni risultano già adeguatamente documentati nel fascicolo processuale. L'ammissione della prova testimoniale richiesta finirebbe, pertanto, per sovrapporsi a un quadro documentale già disponibile, senza individuare specifici fatti controversi la cui dimostrazione richieda necessariamente il ricorso alla testimonianza. La ricostruzione delle attribuzioni istituzionali e delle competenze degli organi consortili deve, infatti, essere condotta principalmente sulla base delle fonti normative e regolamentari applicabili e degli atti organizzativi pertinenti, non potendo una prova orale sostituirsi alla valutazione di tali fonti documentali. L'ammissione della prova testimoniale determinerebbe, pertanto, un inutile ampliamento dell'istruttoria, destinato a introdurre ulteriori elementi narrativi e valutativi privi di concreta utilità ai fini del decidere, con conseguente aggravio dell'attività processuale, senza un corrispondente incremento della conoscenza dei fatti rilevanti.

Per tutte le ragioni esposte, l'istanza istruttoria deve essere respinta.

2. L'eccezione di tardività del deposito della documentazione da parte della Procura contabile, con conseguente richiesta di dichiararne l'inutilizzabilità, non è meritevole di accoglimento. In primo luogo, deve rilevarsi che il termine assegnato dal

Collegio con l'ordinanza istruttoria, in assenza di una sua espressa qualificazione come perentorio e di una previsione normativa che ricolleghi alla sua inosservanza una decadenza, deve ritenersi ordinatorio. Ne consegue che il suo superamento non determina, di per sé, l'inutilizzabilità della documentazione successivamente depositata, né comporta automaticamente una preclusione alla sua acquisizione al materiale probatorio del giudizio. Tale conclusione trova fondamento nel principio generale espresso dall'art. 43 del codice della giustizia contabile, secondo cui i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che la legge stessa li dichiari espressamente perentori, mentre quelli fissati dal giudice possono essere stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi consentiti dalla legge. In ogni caso, anche a voler prescindere da tale rilievo, l'eccezione non potrebbe essere accolta, non risultando concretamente compromessi il diritto di difesa dei convenuti e l'integrità del contraddittorio. Dall'esame degli atti emerge, infatti, che tutti i convenuti hanno avuto modo di prendere posizione sulla documentazione depositata, svolgendo le proprie deduzioni in ordine al suo contenuto. Tale circostanza dimostra che la produzione documentale è stata effettivamente sottoposta al contraddittorio delle parti e che queste hanno potuto esercitare le proprie facoltà difensive, senza che risulti dedotto e dimostrato uno specifico pregiudizio derivante dalla tardività del deposito. Non può, pertanto, farsi discendere dalla mera

inosservanza del termine assegnato un'automatica sanzione di inutilizzabilità documentale, in assenza di una specifica previsione normativa e di una concreta lesione delle garanzie processuali. Per tali ragioni, l'eccezione deve essere respinta.

3. In via preliminare deve ritenersi inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dal Marchetti e infondata quella eccepita dal convenuto Annibali.

3.1 Le difese del Marchetti nella memoria di costituzione in giudizio, come facilmente evincibile dalla lettura della stessa, nulla eccepiscono e motivano in punto di prescrizione, proponendo l'eccezione solo nelle conclusioni precisamente al punto 4, ove testualmente si afferma: *"in via ulteriormente gradata, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria essendo decorsi irrimediabilmente senza atti interruttivi i termini di legge".* Sul punto si evidenzia che la Corte di Cassazione ha fissato il principio di diritto per cui "*in tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento (*Sez. 1, n. 15337 del 25 luglio 2016; Sez. 6-3, n. 1064 del 20 gennaio 2014). *In particolare, l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di addurre e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando*

escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (Sez. 6-L n. 14135 del 23 Corte di Cassazione maggio 2019; Sez. 2, n. 15991 del 18 giugno 2018). Successivamente con l'ordinanza n. 17534 del 2025, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata sul punto chiarendo che "*chi eccepisce la prescrizione non può limitarsi a invocare l'inerzia della controparte, ma deve indicare e provare il fatto concreto".* La Suprema Corte, pertanto, ha ribadito che la prescrizione non è un'eccezione meramente assertiva. Essa presuppone l'indicazione del fatto costitutivo che segna l'inizio del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., ossia il momento in cui il diritto può essere esercitato. In altre parole, la parte che invoca la prescrizione deve non solo eccepirla, ma anche allegare e provare il momento in cui il diritto è divenuto esigibile. L'inerzia del creditore, di per sé, non basta. Nel caso concreto, la Corte di Cassazione ha censurato la decisione di merito perché l'eccezione era stata formulata in modo vago, senza riferimento ad alcun fatto determinato. Tale omissione, pertanto, è insanabile, in quanto il giudice non può supplire alla mancanza di un'allegazione precisa mediante proprie deduzioni o presunzioni. Tale decisione si inserisce in un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il debitore, per avvalersi della prescrizione, deve dimostrare i presupposti oggettivi della stessa e non può demandarne l'individuazione al giudice. Conseguentemente l'eccezione di

prescrizione da parte del convenuto Marchetti non può ritenersi correttamente posta con il deposito della memoria di costituzione in giudizio. Tanto premesso bisogna rilevare che l'eccezione, poi, è stata riproposta argomentando sia in udienza che nella memoria depositata in data 30 settembre 2026, sostenendo che la prescrizione nel caso di specie debba decorrere dal momento in cui si sono verificati i fatti contestati (anni 2012 e 2013) con sicuro decorso del quinquennio considerato che l'invito a dedurre è del 20 maggio 2025 e precedentemente non sarebbe stato notificato alcun atto interruttivo.

A riguardo bisogna ricordare il chiaro disposto dell'art. 90 del c.g.c secondo cui parte convenuta deve depositare comparsa di risposta entro 20 giorni dall'udienza fissata in cui a pena di decadenza deve proporre le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio. Conseguentemente l'eccezione di prescrizione, proposta dal convenuto Marchetti soltanto in udienza e nelle memorie del 30 settembre 2026, deve ritenersi inammissibile, in quanto proposta oltre i venti giorni dall'udienza fissata con conseguente decadenza dal relativo diritto.

3.2 Diversamente per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto Annibali si eccepisce nella tempestiva costituzione in giudizio che la stessa debba decorrere dalla sottoscrizione della convenzione o dal momento

in cui il Consorzio abbia fatto la scelta di non pagare i corrispettivi dovuti. Tale eccezione non può essere accolta, in quanto, in assenza di un occultamento doloso del danno, il dies a quo di decorrenza della prescrizione va fissato ai sensi dell'art. 2 della legge 20/1994 al momento in cui si è verificato il danno. A riguardo va ricordato che la giurisprudenza contabile ha da sempre chiarito che il danno deve ritenersi concretizzato nel momento in cui è avvenuto il pagamento (Corte dei conti - Sezioni riunite in sede giurisdizionale sent. 5/2007/QM). Conseguentemente le affermazioni di parte convenuta secondo cui la prescrizione debba decorrere dal momento della stipula del Contratto o dalla scadenza del pagamento conseguente sono infondate. In realtà, deve rilevarsi che le acquisizioni documentali, effettuale dal Collegio con l'ordinanza n. 10/2026 hanno consentito di verificare, come sostenuto anche dalle difese, che il pagamento, contestato dalla Procura come fonte di danno, di fatto non è mai avvenuto. Infatti, nessuno dei mandati di pagamento è riferito alla convenzione rep. n. 2031 del 02.03.2015 per il periodo da Marzo 2015 a Giugno 2015, firmata dal convenuto Annibali. Pertanto, il danno risulta carente degli indefettibili requisiti dell'attualità e della concretezza, risultando agli atti come meramente potenziale e conseguentemente non può dirsi prescritto. La prescrizione, pertanto, non può decorrere dalla mera condotta causalmente rilevante, se questa non abbia ancora prodotto un danno

erariale attuale, né può ritenersi maturata prima che si sia verificato il pregiudizio patrimoniale di cui si chiede il ristoro. Ne consegue che l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto Annibali deve essere rigettata.

4. Nel merito deve essere parzialmente accolta la domanda della Procura proposta nei confronti del convenuto Marchetti.

4.1 La prima posta di danno che l'attore contesta al Marchetti è l'aver percepito in qualità di Presidente del Consorzio rimborsi per spese di rappresentanza che, in realtà, erano prive del necessario requisito dell'inerenza all'attività istituzionale svolta dal richiedente. A riguardo occorre preliminarmente richiamare i principi che governano l'impiego delle risorse pubbliche e delimitano la legittimità degli oneri sostenuti dagli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni. Le spese di rappresentanza costituiscono una categoria particolare di spese istituzionali, la cui legittimità non discende dalla sola circostanza che esse siano state sostenute dal titolare di una carica pubblica o in occasione di rapporti intrattenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Esse devono, piuttosto, rispondere a una specifica esigenza dell'ente di manifestare all'esterno la propria attività, promuoverne l'immagine e il prestigio e intrattenere relazioni istituzionali funzionali al perseguimento delle proprie finalità. La giurisprudenza contabile ha costantemente individuato, quali requisiti essenziali di tali spese, la stretta inerenza ai fini istituzionali, il

carattere dell'ufficialità, la proiezione esterna dell'attività di rappresentanza, nonché la congruità e la documentabilità dell'esborso (Corte dei conti, Sez. giur. Liguria, sent. n. 27/2026, 10 aprile 2026).

Ne consegue che non è sufficiente dimostrare l'effettività materiale della spesa, mediante la produzione di una fattura o di uno scontrino fiscale, né è sufficiente qualificare genericamente l'esborso come spesa di rappresentanza o riferirlo a un incontro di lavoro. Occorre dimostrare, in concreto, quale finalità istituzionale sia stata perseguita, in quale occasione la spesa sia stata sostenuta, quali soggetti ne siano stati destinatari e in che modo essa fosse idonea a produrre un'utilità per l'ente, sotto il profilo della promozione della sua immagine o del mantenimento di relazioni istituzionali qualificate. Tali esigenze di giustificazione assumono particolare rilievo con riguardo alle spese per pranzi, consumazioni e acquisto di regali, trattandosi di esborsi che, per loro natura, possono tradursi in un beneficio personale per il soggetto che li sostiene o per i destinatari dell'omaggio, senza determinare alcuna utilità istituzionale apprezzabile. Con specifico riferimento alle spese di ristorazione, la giurisprudenza contabile ha chiarito che la partecipazione a un pranzo o a una cena con soggetti appartenenti ad altre amministrazioni, enti o istituzioni non conferisce automaticamente alla relativa spesa carattere rappresentativo. L'interlocuzione con altri soggetti

istituzionali costituisce, infatti, una modalità ordinaria di svolgimento dell'attività amministrativa e non è, di per sé, sufficiente a giustificare l'assunzione a carico dell'ente dei costi di convivialità (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, sentenza n. 26/2021). È pertanto necessario che il pasto risulti inserito in un incontro istituzionale specificamente individuato, debitamente documentato e caratterizzato da una rilevanza tale da giustificare la spesa in funzione dell'immagine, del prestigio o degli obiettivi istituzionali dell'ente. La mera indicazione di un generico pranzo di lavoro, così come la semplice annotazione del nominativo di un partecipante sulla documentazione fiscale, non è sufficiente a dimostrare l'inerenza richiesta. Analoghe considerazioni valgono per l'acquisto di regali e omaggi. Tali spese possono essere riconosciute come legittime soltanto quando siano collegate a una specifica occasione istituzionale, siano rivolte a destinatari esterni individuati in ragione del ruolo ricoperto o dell'attività svolta e risultino oggettivamente idonee a perseguire una finalità di rappresentanza dell'ente. Non sono invece rimborsabili le erogazioni aventi carattere di mera liberalità, le spese prive di una destinazione istituzionale dimostrata e gli acquisti che si risolvano in un vantaggio personale del richiedente o di altri soggetti, senza un apprezzabile collegamento con l'interesse pubblico.

Sulla base delle coordinate giurisprudenziali e normative

esposte deve rilevarsi che, nel caso di specie, la documentazione acquisita non consente di ricostruire, per le singole spese contestate, una specifica e verificabile connessione con le finalità istituzionali del Consorzio. In particolare, non risultano adeguatamente dimostrati gli eventi o gli incontri cui gli esborsi sarebbero riferibili, i destinatari dei pasti o degli omaggi, le ragioni della loro effettuazione e l'utilità istituzionale perseguita. La mera esistenza di documenti fiscali attestanti l'acquisto o il pagamento non supplisce a tale carenza, poiché prova l'effettuazione dell'esborso, ma non anche la sua legittima destinazione alle finalità dell'ente. Né può ritenersi sufficiente, a superare tale carenza, il richiamo alla posizione istituzionale del Presidente o alla discrezionalità che connota l'esercizio delle funzioni di rappresentanza. Tale discrezionalità, infatti, non è libera da vincoli, ma deve essere esercitata nel rispetto dei principi di legalità, economicità, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento, oltre che delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari applicabili al Consorzio.

Tali conclusioni, peraltro, risultano confermate dalla sentenza n. 1180/2024 della Corte di appello dell'Aquila passata in giudicato, che ha definito il parallelo procedimento penale, in cui si afferma testualmente che "*per quanto sopra va pienamente condivisa la conclusione alla quale è pervenuto il giudice di prime cure in merito alla non rimborsabilità delle categorie di spese sostenute dal Marchetti, rinviandosi per brevità alle osservazioni*

articolate nella sentenza impugnata alle pagg. 15 e 16 della motivazione"; ove, tra l'altro si afferma che *"nel caso in esame si tratta con tutta evidenza di spese ontologicamente incompatibili con le finalità istituzionali dell'ente, dirette al soddisfacimento di un interesse esclusivamente personale e privatistico dell'agente. Infatti, relativamente ai pranzi e alle cene, è emerso dalle prove testimoniali come ad esse partecipavano alcuni dipendenti del Consorzio o componenti della deputazione amministrativa e, a volte, ingegneri ai quali erano stati affidati incarichi da parte del Consorzio… Si rileva in primo luogo come tali spese non siano ricollegabili alle missioni delle quali pure il Marchetti otteneva il rimborso spese… Esse non possono rientrare in nessun modo nel concetto di spese di rappresentanza… non si riesce davvero a comprendere, in assenza di una specifica previsione statutaria e in mancanza di qualsivoglia giustificazione al momento della richiesta di rimborso, come un pranzo o una cena a fine orario lavorativo possa aver accresciuto il prestigio (quale?) di un ente che, per sua stessa vocazione, deve perseguire gli interessi dei consorziati e realizzare opere pubbliche finanziate dallo Stato o dalla Regione. Le regalie del Presidente Marchetti rispondono ad una volontà meramente utilitaristica dell'imputato, non risultano collegate ad alcuna pubblica manifestazione o evento, i loro destinatari sono rimasti sconosciuti, sono sproporzionate nel loro ammontare, peraltro aventi ad oggetto miele prodotto nel paese di origine del Marchetti non rappresentativo delle attività svolte*

dal Consorzio di bonifica sud".

Per quanto riguarda la quantificazione del danno la Procura ha prodotto tutti gli atti del procedimento penale dal cui esame è possibile riscontrare il complesso e puntuale lavoro svolto dai militari della Guardia di finanza consistito nell'acquisire tutte i rimborsi percepiti dal Marchetti negli anni 2010, 2011 e 2012, distinguendo quelli spettanti da quelli indebiti perché non ricollegabili ad alcuna finalità istituzionale svolta dallo stesso, in quanto riguardanti genericamente pasti e regalie. Tali spese ammontano complessivamente a € 7.748,69, come correttamente rappresentato dalla Procura, e per come risulta dalle ricevute fiscali, dai mandati di pagamento e dalla pronuncia che ha definito il giudizio penale.

Infine, per quanto riguarda l'elemento soggettivo la condotta del Marchetti si ritiene essere stata caratterizzata da dolo. Sul punto gli accertamenti svolti nel procedimento penale non lasciano spazi a dubbi. Infatti, nella sentenza di primo grado è stata affermato che *"l'imputato non si è limitato a chiedere il rimborso delle spese sostenute per pranzi, cene e miele ma, quale Presidente del Consorzio e della deputazione amministrativa, autorizzava tali rimborsi di tal che, quanto presentava le pezze di appoggio alle addette all'economato, disponeva di una sorta di cassa* aperta di base *essenzialmente fiduciaria, accompagnata dalla produzione dei giustificativi di specie e non seguita da uno specifico controllo poiché era egli stesso che valutava la*

rimborsabilità delle spese stesse e le impiegate provvedevano automaticamente al rimborso o con denaro contante o con mandati di pagamento. Con tale collaudato sistema il Marchetti, nella sostanza, poteva spendere arbitrariamente, senza alcun tipo di controllo effettivo, il denaro del Consorzio, dietro la semplice presentazione di scontrini riguardanti spese, come detto, del tutto ingiustificate, e autorizzando egli stesso esborsi, così esercitando una disponibilità giuridicamente rilevante sulle risorse dell'ente che rappresentava".

Allo stesso modo nella sentenza della Corte di appello che ha definito il giudizio, pur affermando la non sussistenza della materiale detenzione delle somme percepite indebitamente dal Marchetti, è stato affermato che *"Va piuttosto considerato che, di sicuro, a Fabrizio Marchetti non poteva sfuggire di non avere alcun titolo a percepire, quale Presidente del Consorzio di Bonifica, rimborso alcuno per le spese da lui sostenute, col pagamento del conto di ristoranti presso i quali egli ed altri funzionari del Consorzio o collaboratori esterni ad esso si trattenevano a cena alla fine di riunioni concernenti l'attività d'ufficio, ovvero per l'acquisto di barattoli di miele di cui omaggiare funzionari del Ministero dell'Agricoltura. Per il che la presentazione di tali pezze d'appoggio in allegato alle richieste di rimborso da lui presentate avrebbero potuto valutarsi dalla pubblica accusa quali evidenze di un raggiro posto in essere dal prevenuto, al fine di indurre l'ente a rifondergli indebitamente tali*

esborsi. Il fatto avrebbe dunque potuto eventualmente qualificarsi in termini di truffa ai danni dello Stato, aggravato dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione".

Dunque, la condotta del Marchetti non appare riconducibile a una mera irregolarità amministrativa o a un errore nella qualificazione delle spese, ma presenta elementi sintomatici di una consapevole e volontaria utilizzazione delle risorse consortili in assenza dei necessari presupposti di legittimità. In particolare, assumono rilievo convergente la natura palesemente non inerente alle finalità istituzionali di talune spese, la richiesta di rimborso delle medesime da parte del Presidente, l'autorizzazione da lui stesso impartita in alcuni casi e l'evidenza che l'economo non svolgeva alcuna effettiva verifica sulla legittimità sostanziale degli esborsi. Tali circostanze, considerate unitariamente e in relazione alle caratteristiche delle singole spese, consentono di prospettare non una semplice trascuratezza nell'osservanza delle regole contabili, bensì una condotta diretta a ottenere l'accollo al bilancio consortile di spese che il Presidente era in grado di riconoscere come estranee alle finalità di rappresentanza dell'ente. In particolare, la circostanza che lo stesso abbia, in alcuni casi, autorizzato personalmente le spese da lui richieste assume particolare significato, poiché evidenzia la concentrazione nella medesima persona dell'iniziativa di spesa e della sua autorizzazione, in assenza di un effettivo filtro preventivo.

Ulteriormente deve rilevarsi che l'assenza di controlli da parte dell'economo, sicuramente censurabile, non costituisce, però, un elemento idoneo a escludere o far scemare la responsabilità del convenuto per come richiesto dalle difese, in quanto l'elemento soggettivo del dolo comporta la responsabilità per l'intero anche quando vi è il concorso di una condotta gravemente colposa.

In definitiva, alla luce delle motivazioni esposte, il primo capo della domanda della Procura nei confronti del convenuto Marchetti deve essere accolto con condanna dello stesso a risarcire il Consorzio del danno pari a € 7.748,69.

4.2 Per quanto riguarda, invece, il secondo capo della domanda riportato in citazione, riguardante le somme spese per l'affidamento alla ditta Boviar spa tramite un artificioso frazionamento temporale della convenzione per la lettura della strumentazione di monitoraggio della Diga di Chiauci sul fiume Trigno, deve innanzitutto rilevarsi che la condotta contestata trova riscontro agli atti. Infatti, è sufficiente prendere visione del testo dei cinque contratti stipulati per riscontrare che sono identici, rendendo evidente che nel caso di specie si è verificato un artificioso frazionamento di un unico rapporto contrattuale. Infatti, bisogna tenere presente che con riferimento a tali affidamenti, disposti negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, la condotta deve essere valutata alla luce del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, applicabile ratione temporis. In particolare, l'art. 125,

comma 13 vietava espressamente il frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di ricondurle alla disciplina delle acquisizioni in economia. Il divieto era ulteriormente rafforzato dall'art. 29, comma 4, che impediva di suddividere un progetto di opera o di acquisizione di beni e servizi al fine di sottrarlo alle regole che sarebbero state applicabili considerando unitariamente il fabbisogno. Per i servizi e le forniture, l'art. 125, comma 11, consentiva l'affidamento diretto per importi inferiori a euro 40.000, mentre per importi pari o superiori a tale soglia, entro i limiti previsti dalla disposizione, era richiesta la consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti. Una disciplina analoga era prevista, per i lavori, dal comma 8 del medesimo articolo. Alla luce di tale quadro normativo, la stipulazione reiterata di contratti aventi il medesimo oggetto, ciascuno dell'importo di euro 39.990, assume particolare significato considerato che gli affidamenti erano destinati a soddisfare un'esigenza sostanzialmente unitaria, già prevedibile al momento della prima procedura, e che la loro separazione era priva di un'effettiva giustificazione tecnica, funzionale o organizzativa. La coincidenza degli importi, collocati sistematicamente appena al di sotto della soglia di euro 40.000, unitamente all'identità dell'oggetto contrattuale e alla reiterazione degli affidamenti nel corso di più annualità, costituisce prova della finalità elusiva della frammentazione. La condotta posta in essere dal Marchetti, pertanto, risulta

illegittima in quanto la separazione dei contratti non rispondeva a ragioni oggettive, ma si appalesa diretta soltanto a evitare il ricorso alle procedure di affidamento previste per il valore effettivo del fabbisogno. Ne consegue che, la condotta contestata integra una violazione della disciplina dei contratti pubblici vigente all'epoca.

Tale condotta illecita, come correttamente sostenuto dalla Procura, ha determinato un danno erariale a carico del Consorzio considerato che se il Marchetti avesse proceduto a valutare la presenza di competenze interne in capo al personale in servizio e a effettuare una procedura compartiva avrebbe potuto anticipare ciò che il convenuto Annibali ha fatto nel 2015, affidando il servizio a un dipendente interno con l'ausilio di una ditta esterna al costo notevolmente inferiore di € 12.928,49 per otto mesi. Tali conclusioni trovano, peraltro conforto nella pacifica giurisprudenza contabile che ha avuto modo di affermare che quanto alla sussistenza e alla quantificazione del danno erariale derivante dall'omesso espletamento di una regolare procedura a evidenza pubblica, occorre rilevare che il pregiudizio non può essere desunto automaticamente dalla sola violazione delle regole di concorrenza, ma deve trovare riscontro in elementi concreti e attendibili, idonei a dimostrare che l'amministrazione abbia sostenuto una spesa superiore a quella conseguibile attraverso un confronto competitivo. In tale prospettiva, assume

particolare rilievo il successivo affidamento del medesimo servizio o della medesima fornitura, effettuato nel rispetto delle regole di evidenza pubblica, qualora, come nel caso di spece, esso abbia consentito di ottenere condizioni economiche sensibilmente più vantaggiose rispetto a quelle applicate nell'ambito del precedente affidamento diretto. Il raffronto tra i due assetti contrattuali costituisce, infatti, un parametro oggettivo per ricostruire il risparmio che l'amministrazione avrebbe potuto conseguire ove la procedura concorrenziale fosse stata tempestivamente attivata (Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per l'Umbria, sentenza n. 99 del 23 novembre 2022; Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello, sentenza n. 118 del 6 aprile 2021).

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo la condotta del Presidente del Consorzio deve essere qualificata, come connotata da dolo eventuale, in ragione della convergenza di una pluralità di circostanze che dimostrano la consapevole accettazione del rischio di arrecare un pregiudizio al patrimonio dell'ente. Il primo elemento decisivo è rappresentato dal frazionamento degli affidamenti in una pluralità di contratti di importo sistematicamente collocato appena al di sotto della soglia di 40.000 euro, in presenza di prestazioni riconducibili a un'esigenza sostanzialmente unitaria. Tale modalità operativa, considerata nella sua complessità, evidenzia una scelta consapevole diretta a ricondurre i singoli contratti nell'ambito

dell'affidamento diretto, evitando il confronto concorrenziale che avrebbe potuto consentire al Consorzio di individuare condizioni economiche più vantaggiose. Non si è, dunque, in presenza di una mera irregolarità procedurale, né di una semplice sottovalutazione delle regole che disciplinano l'affidamento dei servizi. Il frazionamento artificioso costituisce una precisa scelta operativa, attraverso la quale il Presidente ha deliberatamente perseguito una modalità di acquisizione del servizio idonea a sottrarlo alle garanzie del confronto concorrenziale, privilegiando il ricorso diretto a operatori esterni. A tale condotta si accompagna un'omissione altrettanto significativa consistita nell'effettuare gli affidamenti senza neppure verificare se il Consorzio disponesse già delle professionalità necessarie per svolgere le attività richieste, integralmente o almeno in parte. La scelta di esternalizzare il servizio è stata, pertanto, compiuta prescindendo da una verifica elementare e preliminare, indispensabile per accertare l'effettiva necessità di ricorrere a risorse esterne e per valutare la possibilità di utilizzare quelle già disponibili nell'organizzazione consortile. È proprio dalla combinazione di queste due condotte che emerge la sussistenza del dolo eventuale. Il Marchetti non si è limitato a violare le regole sull'affidamento, ma ha deliberatamente adottato una modalità operativa diretta a evitare il confronto concorrenziale e, nello stesso tempo, ha omesso di verificare se l'esternalizzazione fosse realmente necessaria, accettando il

rischio che il Consorzio sostenesse costi superiori a quelli effettivamente indispensabili. Il dolo eventuale, infatti, non richiede che il danno costituisca lo scopo finale perseguito dall'agente. È sufficiente che questi, pur perseguendo un diverso obiettivo, si rappresenti concretamente la possibilità che dalla propria condotta derivi un evento dannoso e decida ugualmente di proseguire, accettando il rischio del suo verificarsi. È questo il principio chiarito dalle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione con la sentenza 18 settembre 2014, n. 38343, relativa al caso ThyssenKrupp, che impone di distinguere la mera previsione dell'evento dalla sua consapevole accettazione. Nel caso in esame, il rischio di un pregiudizio economico non costituiva una conseguenza remota o estranea alle scelte del convenuto. Esso era direttamente connesso alle modalità con cui gli affidamenti venivano disposti. La decisione di sottrarre il servizio al confronto concorrenziale, attraverso il frazionamento degli importi, esponeva concretamente il Consorzio alla perdita delle possibili condizioni economiche più favorevoli conseguibili mediante una procedura regolare. L'omessa verifica delle competenze interne aggravava tale esposizione, perché impediva persino di accertare se una parte delle prestazioni potesse essere svolta senza ricorrere a soggetti esterni.

Il Marchetti, dunque, ha agito accettando il rischio insito nella propria scelta consistente nel sostenere costi non necessari o

comunque superiori a quelli conseguibili attraverso una gestione corretta ed economicamente razionale del servizio. La condotta presenta, pertanto, gli elementi caratteristici del dolo eventuale consistenti nella consapevole adozione della modalità operativa prescelta, nella concreta prevedibilità del rischio di un esborso ingiustificato e nella prosecuzione dell'azione nonostante tale rischio.

Tanto premesso deve rilevarsi, però, che il danno contestato dalla Procura risulta in gran parte soltanto potenziale e difetta dei requisiti della concretezza e dell'attualità. Infatti, le acquisizioni istruttorie effettuate dal Collegio dimostrano che tutti i mandati di pagamenti contestati dalla Procura, fatta eccezione per il numero 46 del 10 febbraio 2014, che è riferito al contratto stipulato da dicembre 2012 a marzo 2013, sono in realtà riferiti ad altre causali, per come facilmente evincibile dalla lettura degli stessi, con la conseguenza che il danno contestato dalla Procura per la quota parte risulta solo potenziale e non attuale.

Tale conclusione trova conferma anche dagli atti del procedimento penale da cui risulta che i suddetti pagamenti non erano stati effettuati per la sussistenza di un contenzioso e che la Boviar spa era legata al Consorzio anche da precedenti rapporti contrattuali per la resa di servizi differenti.

Conseguentemente la domanda della Procura riferita alla seconda posta di danno può trovare accoglimento solo con

riferimento al pagamento del 10 febbraio 2014 pari a € 29.110,00 che la Procura contesta come danno al Marchetti nella misura del 25% pari ad € 7.277,5.

5. Diversamente, sempre nel merito, deve essere rigettata la domanda posta nei confronti del convenuto Annibali.

A tal fine deve, in primis, farsi rilevare, che il danno contestato dalla Procura è carente dei requisiti dell'attualità e della concretezza non essendovi prova agli atti che sia stato sostenuto dal Consorzio l'esborso economico conseguente alla stipula della Convenzione Rep. n. 2031 02.03.2015, firmata dall'Annibali. Infatti, dall'acquisizione documentale seguita all'ordinanza istruttoria del Collegio è risultato, come già detto, che nessuno dei mandati di pagamento contestati dalla Procura riguarda il contratto in questione.

In ogni caso deve, comunque, evidenziarsi che nella condotta contestata non si ravvisa l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave. Infatti, la condotta dell'Annibali subentrato quale Commissario nella gestione del Consorzio deve essere valutata tenendo conto della situazione organizzativa e contrattuale ereditata al momento dell'insediamento, della particolare delicatezza del servizio di monitoraggio della diga di Chiauci e delle iniziative successivamente intraprese per ricondurre la gestione del servizio a criteri di legalità, efficienza ed economicità. Annibali si è insediato quando era ancora in essere una convenzione relativa a un servizio molto delicato, stipulata

attraverso affidamenti caratterizzati da profili di illegittimità connessi al frazionamento del contratto. Tuttavia, l'illegittimità del precedente affidamento non comportava automaticamente l'obbligo di interrompere immediatamente il servizio, senza avere prima predisposto una soluzione alternativa adeguata. Il monitoraggio della diga, per la sua rilevanza sotto il profilo della sicurezza, richiedeva infatti che qualsiasi modifica dell'assetto gestionale fosse attuata senza compromettere lo svolgimento delle attività necessarie. È in questo contesto che deve essere esaminata la decisione del Commissario di prorogare per ulteriori quattro mesi la Convenzione in scadenza, dopo soli tre mesi dal proprio insediamento. La valutazione di tale scelta non può prescindere dalla sua natura temporanea, dalle condizioni operative esistenti e dalla necessità di predisporre una diversa modalità di esecuzione del servizio. La proroga, infatti, non può essere automaticamente equiparata alla condivisione delle illegittimità commessa dai precedenti amministratori, né può essere considerata, per il solo fatto di aver mantenuto provvisoriamente in essere il rapporto contrattuale, una condotta negligente. Il Commissario si è trovato a gestire una situazione preesistente e ha dovuto individuare una soluzione che consentisse di superare il precedente assetto senza esporre il Consorzio ai rischi derivanti da un'interruzione delle attività di monitoraggio. La scelta deve, quindi, essere valutata alla luce delle concrete alternative disponibili nei primi mesi successivi

all'insediamento. Non era ragionevolmente esigibile che il Commissario procedesse alla cessazione del rapporto senza avere prima verificato la possibilità di organizzare diversamente il servizio e di assicurare le prestazioni necessarie attraverso le risorse del Consorzio, eventualmente integrate da un supporto specialistico esterno. La limitata durata della proroga appare coerente con la gestione di una fase transitoria, finalizzata a consentire il passaggio a un modello organizzativo differente. Infatti, Annibali subito dopo la scadenza della proroga, ha provveduto a riorganizzare correttamente il servizio, affidandone lo svolgimento al personale interno del Consorzio, con l'assistenza di una ditta esterna, a un costo decisamente inferiore rispetto a quello previsto dalla precedente Convenzione. Tale circostanza dimostra concretamente l'indirizzo seguito dalla gestione commissariale volto a superare il precedente sistema di affidamento. Quindi la condotta del convenuto risulta essere stata corretta avendo garantito da un lato la regolare esecuzione del monitoraggio della diga e dall'altro un significativo risparmio di risorse pubbliche. Non emerge, infatti, una scelta manifestamente irragionevole o una trascuratezza inescusabile degli interessi del Consorzio, bensì una decisione temporanea assunta nell'ambito di una situazione organizzativa preesistente, in attesa di una soluzione più efficiente. È importante tenere presente che la valutazione della condotta deve essere effettuata ex ante, considerando le

informazioni disponibili, le esigenze operative e le concrete possibilità organizzative del convenuto nei primi mesi successivi all'insediamento, senza trasformare il risultato successivamente conseguito in un parametro retroattivo di colpevolezza.

In conclusione, dunque, la domanda della Procura nei confronti del convenuto Annibali deve essere rigettata.

6. Le spese di giudizio e le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per l'Abruzzo, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale per la Regione Abruzzo iscritto al n. 21317 del Registro di Segreteria:

- Dichiara inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto Marchetti Fabrizio in quanto tardivamente proposta;
- Condanna il convenuto Marchetti Fabrizio al pagamento, di euro 15.026,19 oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza al soddisfo;
- Respinge la domanda nei confronti del convenuto Annibali Sandro;
- Pone le spese di giudizio a carico del convenuto Marchetti Fabrizio, disponendo la loro liquidazione a cura della Segreteria ai sensi dell'art. 31 c.g.c.
- Liquida le spese di lite a favore del convenuto Annibali

Sandro nella misura di euro 1.522,00 oltre oneri di legge;

- Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Così deciso a L'Aquila nella camera di consiglio del 22 ottobre 2026.

Il giudice estensore — Il Presidente

(Gianpiero Madeo) — (Bruno Tridico)

f.to digitalmente — f.to digitalmente

Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo

Giudizio N. 21317/R.

Nota delle spese liquidate ai sensi del "Codice della giustizia contabile", art. 31, comma 5, con nota a margine della suestesa sentenza di condanna pronunziata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo nel giudizio promosso dal Procuratore regionale, contro: Marchetti Fabrizio e Annibali Sandro.

	Fogli	Importo
- Originale digitale atto di citazione	1	16,00
- D.P. digitale di fissazione udienza	1	16,00
- Originale digitale ordinanza n.10/2026	1	16,00
Spese di notifica		--------
- Originale digitale Sentenza di condanna	1	16,00
Totale		64,00

(Diconsi euro sessantaquattro/00) posti a carico del

soccombente Marchetti Fabrizio.

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Antonella Lanzi

(firmato digitalmente)

Depositato in segreteria il 4 novembre 2026

Il Direttore della segreteria

f.to Dott.ssa Antonella Lanzi